



riduzione dell'ammortamento di tali mutui, proponendo ai richiedenti una durata di anni 15, salvo consentire, caso per caso, le maggiori durate attualmente applicate in relazione alle difficoltà che potranno essere prospettate dai richiedenti stessi, anche per l'eventualità che il maggior onere annuo conseguente al più breve periodo del rimborso, possa non trovare capienza nella disponibilità effettiva del ospite da delegarsi a garanzia del mutuo.

Per i mutui a favore dell'edilizia sovvenzionata dallo Stato (Cooperative edilizie, Istituti case popolari ed enti similari) le condizioni finora applicate e cioè: tasso di interesse 8%, durata anni 35, pari alla durata del contributo statale, con il sistema delle annualità discontinue (40 semestralità "non scoutate", oltre a 15 annualità, oppure 50 semestralità "non scoutate" oltre a 10 annualità) hanno consentito la realizzazione di un reddito effettivo.

a) - dell'8,23% nella prima ipotesi

b) - dell'8,22% nella seconda ipotesi

Anche per questo tipo di operazioni